

n. \_\_\_\_\_ R.G. NOTIZIE DI REATO

n. \_\_\_\_\_ R.G. TRIBUNALE

TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA  
*II Sezione Penale*

**SENTENZA**  
(artt. 544 e segg. C.P.P.)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Monocratico di Torre Annunziata

Dott.ssa

alla pubblica udienza del \_\_\_\_\_ ha pronunciato  
e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

**SENTENZA**

Nei confronti di

nata il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_

**LIBERA CONTUMACE**

**IMPUTATA**

Art. 372 c.p. perché, deponendo come testimone dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata nella causa civile (separazione coniugale) intercorrente tra \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, affermava, contrariamente al vero, di sapere che \_\_\_\_\_ intratteneva una relazione extraconiugale, di sapere che lo \_\_\_\_\_ svolgeva una doppia attività lavorativa, di conoscere l'entità delle somme di denaro che lo \_\_\_\_\_ versava alla moglie.

In Torre Annunziata, il 13.2.02

n. \_\_\_\_\_ REG. SEN. \_\_\_\_\_

Data del deposito 08.04.09

Data irrevocabilità \_\_\_\_\_

n. \_\_\_\_\_ REG. ESEC. \_\_\_\_\_

n. \_\_\_\_\_ C.P. \_\_\_\_\_

Redatta scheda il \_\_\_\_\_

APPELLO proposto il \_\_\_\_\_

da \_\_\_\_\_

RICORSO proposto il \_\_\_\_\_

da \_\_\_\_\_

**CANCELLIERE**  
\_\_\_\_\_

**conclusioni delle parti:**

P.M.: assoluzione dell'imputata, perché il fatto non sussiste.

Difesa: assoluzione dell'imputata, perché il fatto non sussiste, quantomeno ai sensi dell'art. 530 comma 2 c.p.p.

-----

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con decreto del 23.2.2005, il G.U.P. disponeva il rinvio a giudizio di  
dinanzi a questo Tribunale per il reato sopra indicato.

Dopo taluni rinvii del dibattimento (uno effettuato da un g.o.t., uno per l'astensione degli avvocati e sei per l'assenza del teste, della cui citazione il P.M. produceva prova solo all'udienza del 21.10.2008, sicché se ne disponeva l'accompagnamento coattivo), all'udienza del 19.1.2009, contumace l'imputata, aperto il dibattimento ed ammesse le prove richieste dal P.M. (la difesa non avanzava istanze istruttorie), si procedeva all'audizione dell'unico teste indicato dal P.M., ed al termine la discussione, stante l'ora tarda, era differita all'odierna udienza.

In questa, dichiarata l'utilizzabilità degli atti acquisiti al fascicolo per il dibattimento, le parti concludevano nei termini sopra riportati ed all'esito della deliberazione, veniva pronunciata sentenza, dandosi lettura del dispositivo.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Le risultanze processuali non costituiscono un compendio probatorio adeguato per l'affermazione della colpevolezza dell'imputata.

Nell'editto accusatorio si contesta la falsità delle dichiarazioni rese all'udienza del 13.2.2002 da \_\_\_\_\_, quale testimone nell'ambito di una controversia civile concernente la separazione dei coniugi \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, pendente innanzi a questo Tribunale.

La \_\_\_\_\_, secondo quanto riportato in rubrica, avrebbe falsamente dichiarato di essere a conoscenza:

- 1) dell'esistenza di una relazione extraconiugale dello \_\_\_\_\_;
- 2) dello svolgimento di fatto di una seconda attività lavorativa da parte dello \_\_\_\_\_, oltre a quella ufficiale;
- 3) dell'entità delle somme di denaro versate dallo \_\_\_\_\_ alla propria moglie.

Dal verbale dell'udienza tenutasi il 13.2.2002 si evince che quelle di seguito riportate furono le dichiarazioni dell'odierna imputata, chiaramente esposte in forma riassuntiva: *"Conosco le parti in causa perché sono stata vicina di casa.....i rapporti tra i coniugi si sono rotti nel momento in cui è iniziata la relazione del marito con la moglie del fratello, sig.ra , relazione di cui io ho contezza perché li ho visti insieme sulla spiaggia e ora vivono insieme. So per avere sentito io stessa che i coniugi bisticciavano in pubblico sui soldi che il marito passava alla moglie. Ed in particolare, la moglie in una occasione mi disse che il marito le passava poco sulle 400.000 lire a settimana sempre. Preciso che il marito svolge doppia attività lavorativa, in quanto ha una seconda attività di barista a a . So questo per averlo visto con i miei occhi di sera. Attualmente il marito vive con la cognata in vico . Preciso che da quando vive con la cognata il marito si è disinteressato dell'educazione dei figli. So che il bambino più grande non vuole vedere il padre. La moglie non ha mai lavorato, e vive con i soldi della madre e del fratello. Nulla altro so"*.

A sostegno della supposta falsità della deposizione della vi sono le dichiarazioni di , unico teste di lista del P.M., che ha all'udienza del 19.1.2009 ha riferito che:

- alla data del 13.2.2002 non aveva una relazione con la di lui cognata, , moglie del di lui fratello, la quale, dopo la separazione gli offrì ospitalità presso una sua abitazione;
- la sua relazione con la predetta ebbe inizio solo durante le festività natalizie del 2002;
- la crisi del suo matrimonio ebbe origine allorquando egli si avvide che la moglie aveva prelevato ingenti somme di denaro dal conto corrente, per far fronte a sue spese personali;
- non ha mai esercitato l'attività di barista a , dove piuttosto il cugino ha un bar dove egli è tuttora solito andare, talvolta effettuando, a richiesta del congiunto, qualche servizio;
- non vi era alcun rapporto di inimicizia con l'imputata, che conosceva appena, abitando la stessa nei pressi della sua casa.

Ebbene, all'esito dell'espletata istruttoria permangono seri dubbi in ordine alla credibilità dell'unico teste escusso, il quale ha smentito circostanze



(sussistenza all'epoca della separazione di una relazione extraconiugale con la cognata e svolgimento di una seconda attività lavorativa) che, per ovvie ragioni, aveva interesse a negare.

Non può non rilevarsi che lo stesso ha dovuto ammettere che:

- 1) ha avuto una relazione con la moglie del fratello, a nome , pur posticipando l'inizio del rapporto ad un'epoca successiva all'udienza in cui la era esaminata nel corso della causa di separazione coniugale;
- 2) spesso si recava al bar del cugino e talvolta effettuava qualche lavoretto per lui.

E' pertanto di palmare evidenza che, sussistendo a sostegno dell'assunto accusatorio la sola deposizione delle , non può ritenersi sufficientemente provata la falsità delle dichiarazioni testimoniali rese dall'odierna imputata. Anzi, sono proprio le dichiarazioni del teste indicato dall'accusa a fornire un riscontro, quantunque parziale, alla tesi della veridicità delle circostanze menzionate dalla , veridicità che pure non si può ritenere, però, sufficientemente provata.

Vero è che comunque le dichiarazioni testimoniali della risultano convergenti con quelle delle testi e , escusse alla medesima udienza, la qual cosa rafforza i già evidenziati dubbi circa la piena credibilità dello , a giudizio del quale le circostanze riferite dalla prevenuta sarebbero non conformi al vero.

Non vi è quindi prova certa della effettiva falsità della testimonianza resa dalla , posto che le dichiarazioni di quest'ultima non ricevono sicura smentita da fonti probatorie diverse dalle uniche ed interessate dichiarazioni della p.o., della cui credibilità vi è- come sopra esposto- motivo di dubitare.

Alla luce di quanto sopra, si impone una pronuncia di assoluzione dell'imputata, per insussistenza del fatto a lei addebitato.

**P.Q.M.**

Letto l'art. 530 comma 2 c.p.p., assolve dal reato a lei ascritto, perché il fatto non sussiste.

Fissa il termine di giorni quaranta per il deposito della motivazione.

Torre Annunziata, 27/2/2009

TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA  
CANCELLERIA

Depositata in Cancera  
il 28.04.09

IL CANCELLIERE Pag.

IL GIUDICE

*Roberto Maria Arce*